



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

259 / 2020 del 29/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA NUE 112 IN REGIONE TOSCANA



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA NUE 112 IN REGIONE TOSCANA

vista la seguente proposta di deliberazione n. 334/2020, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 29 luglio 1991 sull'introduzione di un numero unico europeo per le chiamate di emergenza (91/396/CEE);
- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 7 marzo 2002 n. 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva del 25 novembre 2009 n. 2009/136/CE, e in particolare l'art. 26, secondo il quale gli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso;
- il Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 75 bis, introdotto dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, per il quale al Ministro dell'Interno sono conferiti, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del Numero Unico di Emergenza Europeo, prevedendo a tal fine la possibilità di stipulare accordi di intesa con le regioni interessate;
- il Decreto 27 aprile 2006 del Ministero delle Comunicazioni relativo all'individuazione del Servizio "112" Numero Unico Europeo d'Emergenza (nel seguito anche "Servizio NUE 112") quale servizio abilitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 4, del D.Lgs n. 196/2003 a ricevere chiamate d'urgenza provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115 e 118;
- l'articolo 16 della Legge Regionale lombarda del 30 dicembre 2009 n. 33, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera v) della Legge Regionale del 11 agosto 2015 n. 23, il quale stabilisce che, rispettivamente al comma 3 e al comma 7, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia "... garantisce altresì l'operatività del servizio numero unico emergenza (N.U.E.) 112 sul territorio lombardo ... In riferimento all'attività N.U.E. 112 svolta dall'Azienda, qualora si rendesse necessario, la Giunta regionale può deliberarne l'afferenza diretta alla direzione generale della Presidenza della Giunta stessa" e che "In relazione al N.U.E. 112, la Giunta regionale assegna annualmente all'Azienda uno specifico finanziamento anche in ragione dello sviluppo futuro in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche.";
- il Protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Interno e Regione Lombardia, sottoscritto in data 28 dicembre 2012, per l'attuazione sul territorio regionale del Numero di Emergenza Unico europeo "112" secondo il modello della Centrale Unica di Risposta;
- a lettera a) dell'articolo 8 della legge n. 124 del 4 agosto 2015 relativa alla

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la quale prevede l'istituzione del Numero Unico Europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i Protocolli d'Intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche;

- l'articolo 16 della Legge Regionale lombarda del 30 dicembre 2009 n. 33, così come sostituito dalla Legge Regionale del 11 agosto 2015 n. 23, il quale stabilisce che, rispettivamente al comma 3 e al comma 7, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia "... garantisce altresì l'operatività del servizio numero unico emergenza (N.U.E.) 112 sul territorio lombardo ... In riferimento all'attività N.U.E. 112 svolta dall'Azienda, qualora si rendesse necessario, la Giunta regionale può deliberarne l'afferenza diretta alla direzione generale della Presidenza della Giunta stessa" e che "In relazione al N.U.E. 112, la Giunta regionale assegna annualmente all'Azienda uno specifico finanziamento anche in ragione dello sviluppo futuro in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche.";
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/5866 del 28.11.2016, di approvazione dello schema tipo di Protocollo d'Intesa con le Regioni interessate all'attuazione del 112 NUE – Numero Unico di Emergenza europeo, secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR), con il quale, tra l'altro, Regione Lombardia ha delegato AREU, quale proprio soggetto preposto alla realizzazione del protocollo d'intesa stesso;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 925 del 15.07.2019 avente ad oggetto il "Progetto per la realizzazione della Centrale Unica di Risposta 112 NUE per la Regione Toscana. Approvazione e finanziamento";
- la deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 926 del 15.07.2019 avente ad oggetto "Approvazione accordo schema di intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione Toscana per l'attuazione del numero unico di Emergenza 112;
- la deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 1660 del 23.12.2019 avente ad oggetto "Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Toscana per l'attuazione in Regione Toscana del Servizio 112 NUE. Numero unico di emergenza europeo secondo il modello della Centrale Unica di Risposta. Approvazione dello schema";
- il Protocollo di collaborazione in ambito sanitario sottoscritto tra Regione Lombardia e Regione Toscana con l'intento di facilitare l'attuazione del Numero Unico di Emergenza Europeo 112 secondo il modello del Call Center NUE 112 nella Regione Toscana, e perfezionato in data 22 gennaio 2020;

PREMESSO che

- in Italia il modello della Centrale Unica di Risposta alle chiamate di emergenza è stato individuato dalla Commissione consultiva di cui all'art. 75 bis, comma 2, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, con atto finale del 23 giugno 2014, quale auspicabile modello di riferimento per l'intero territorio nazionale;
- la creazione di punti di risposta integrati per tutte le chiamate di emergenza, cosiddetti PSAP di primo livello (*Public Safety Answering Point* di primo livello), coincidenti con la Centrale Unica di Risposta, è stata più volte indicata dai servizi della Commissione Europea come un passo positivo per il miglioramento della capacità di risposta degli Stati membri alle emergenze;

- al “Servizio NUE 112” secondo il modello della Centrale Unica di Risposta è stata data attuazione in Regione Lombardia attraverso l'estensione, all'interno del territorio, del Servizio NUE 112 tramite tre Centrali Uniche di Risposta (Varese, Milano e Brescia);
- la Regione Toscana, nell'ambito del sopracitato Protocollo di Intesa sottoscritto in data 22 gennaio 2020 con la Regione Lombardia, ha chiesto di avvalersi della collaborazione dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), del relativo know how e software applicativo (pubblicato nel Catalogo nazionale programmi riutilizzabili di AgID con identificativo n. 266/2015) per la costituzione, l'attivazione e il funzionamento del servizio;

TENUTO CONTO che AREU e l'AUSL Toscana Centro, ente attuatore del progetto per la Regione Toscana, hanno provveduto a sottoscrivere una specifica convenzione per regolare la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del Programma applicativo “AREU NUE 112”, approvato con deliberazione AREU n. 80 del 11.03.2020;

CONSIDERATO che per consentire la collaborazione di AREU nell'ambito dell'implementazione e l'avvio della Centrale Unica di Risposta NUE 112 in Regione Toscana si rende necessario perfezionare un'apposita convenzione per disciplinare tutti gli aspetti connessi al percorso di formazione e formazione specifica del personale addetto alla Centrale, definendo l'ambito della collaborazione, le responsabilità, la gestione delle risorse, la salute e sicurezza sul lavoro, nonché le condizioni economiche connesse al rimborso dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da AREU per la realizzazione della convenzione in parola;

RILEVATO che l'interesse delle Parti a collaborare nei predetti ambiti di intervento ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il quale prevede che “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità e la necessità per AREU di addivenire al perfezionamento del rapporto convenzionale;

PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo della “Convenzione per l'attuazione del percorso di formazione e formazione specifica del personale addetto alla Centrale Unica di Risposta NUE 112 in Regione Toscana”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e conservato agli atti presso i competenti uffici aziendali di AREU;
2. di dare atto che la citata convenzione disciplina tutti gli aspetti connessi al percorso di formazione e formazione specifica del personale addetto alla Centrale, definendo l'ambito della collaborazione, le responsabilità, la gestione delle risorse, la salute e sicurezza sul lavoro, nonché le condizioni economiche connesse al rimborso dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da AREU per la realizzazione della convenzione in parola;
3. di precisare che la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e per la durata

di due anni, con esclusione del tacito rinnovo;

4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio dell'Azienda, in quanto tutte le spese, dirette e indirette, sostenute per la realizzazione del progetto di cui al precedente punto 1 verranno rimborsate ad AREU dall'Azienda USL Toscana Centro, previa presentazione della relativa documentazione giustificativa;
5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento a tutte le Strutture aziendali interessate;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente presso la Struttura Complessa Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Il/La proponente del provvedimento Andrea Albonico

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA NUE 1 1 2 IN REGIONE TOSCANA

TRA

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

e

Azienda USL Toscana Centro, (di seguito per brevità Azienda USL) con sede in Firenze, Piazza S. Maria Nuova n. 1, C.F. e P. IVA n. 06593810481, quale "soggetto attuatore del NUE 112 per la Regione Toscana", rappresentata dal dott. Paolo Morello Marchese, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

VISTI

- l'articolo 15, comma 1, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.";
- l'articolo 25, comma 1, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999", il quale prescrive che "le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze";
- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 7 marzo 2002 n. 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva del 25 novembre 2009 n. 2009/136/CE, e in particolare l'art. 26 secondo il quale gli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso;
- l'articolo 16 della Legge Regionale lombarda del 30 dicembre 2009 n. 33, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera v) della Legge Regionale del 11 agosto 2015 n. 23, il quale stabilisce che, rispettivamente al comma 3 e al comma 7, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia "... garantisce altresì l'operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 1 1 2 sul territorio lombardo ... In riferimento all'attività NUE 1 1 2 svolta dall'Azienda, qualora si rendesse necessario, la Giunta regionale può deliberarne l'afferenza diretta alla direzione generale della Presidenza della Giunta stessa." e che "In relazione al NUE 1 1 2, la Giunta regionale assegna annualmente all'Azienda uno specifico finanziamento anche in ragione dello sviluppo futuro in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche.";
- la lettera a) dell'articolo 8 della legge n. 124 del 4 agosto 2015 relativa alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la quale prevede l'istituzione del Numero Unico Europeo 1 1 2 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i Protocolli d'Intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/5866 del 28 novembre 2016, con la quale è stato approvato lo schema "standard" di "Protocollo di intesa per l'attivazione del servizio call center tramite centrale unica di risposta NUE 112 in

Regione...”, da perfezionare con le altre Regioni italiana che intendono attuare il servizio NUE 112 e con la quale è stata individuata AREU quale ente attuatore per Regione Lombardia, autorizzandolo alla sottoscrizione della presente convenzione finalizzata alla realizzazione del Servizio;

- la Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 1508 del 27 dicembre 2017 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione per l'attuazione di un sistema di *Disaster Recovery* tra le Centrali Uniche di Risposta delle Regioni Marche e Toscana nell'ambito del Servizio NUE 112, in un'ottica di *recovery* centralizzato sovragiografica (DROA – *Disaster Recovery Over All*);
- la Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 925 del 15/07/2019 con oggetto: Progetto per la realizzazione della Centrale Unica di risposta 112 NUE per la Regione Toscana. Approvazione e finanziamento;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 926 del 15/07/2019, con oggetto: Approvazione accordo schema di intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione Toscana per l'attuazione del numero unico di Emergenza 112 ;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 1660 del 23/12/2019 con oggetto: Protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Toscana per l'attuazione in Regione Toscana del Servizio 112 NUE. Numero unico di emergenza europeo secondo il modello della Centrale Unica di risposta. Approvazione dello schema.

CONSIDERATO CHE

- la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 29 luglio 1991 (91/396/CEE), ha previsto l'introduzione del numero 1 1 2 come numero unico europeo per le chiamate di emergenza;
- la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento Qualità – Direzione Generale Programmazione Sanitaria – Ufficio V dell'ex Ministero della Salute, prot. n. 0014051-P del 17.04.2009, di cui all'oggetto “Numero Unico Europeo di Emergenza 11395 (NUE) 1 1 2 – Approvazione Modello Organizzativo” con la quale veniva dichiarato che “Il Sottosegretario ritiene il modello NUE 1 1 2 con “Call Center Laico” sia più rispondente all'attuale organizzazione del Sistema di Emergenza sanitaria territoriale 118”;
- l'Accordo di Programma Quadro (APQ) interregionale per lo realizzazione del Call center c.d. “Laico” per la sperimentazione del numero di emergenza unico europeo “1 1 2” sottoscritto in data 19.05.2010 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Interno e Ministero della Salute con le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia;
- i verbali della Commissione Consultiva NUE 1 1 2, ex art. 75 bis del D.lgs n. 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, costituita presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio di Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia, inerenti le riunioni del:
 1. 23.06.2014 nel quale nelle conclusioni viene previsto che “Dalle considerazioni sin qui esposte e dalla relazione tecnica emerge che il modello ottimale è quello del *Call Center* laico, ...”;
 2. 29.07.2014 nel quale il Prefetto Matteo Piantedosi, Presidente della predetta Commissione e Vice Direttore Generale preposto all'attività di coordinamento e pianificazione della Polizia di Stato, ha dichiarato “... Al riguardo ha proposto il coordinamento delle azioni delle varie regioni al dott. Zoli.”;

- La Regione Toscana, attraverso l'Azienda USL Toscana Centro, ritiene necessario procedere all'immediata implementazione del Servizio di Centrale Unica di Risposta (CUR) NUE 1 1 2, per migliorare il livello del servizio reso ai propri cittadini di riferimento;
- l'opportunità di procedere in tempi rapidi e certi all'implementazione del modello della CUR NUE 1 1 2, è quella di mutuare l'esperienza lombarda maturata negli ormai quasi 5 anni di esercizio del modello;
- il protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno e Regione Toscana per l'attuazione in Regione Toscana del 1 1 2 NUE - Numero Unico di Emergenza europeo secondo il modello della CUR, sottoscritto in data 22 luglio 2019;
- Il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Toscana per l'attuazione in Regione Toscana del 1 1 2 NUE - Numero Unico di Emergenza europeo secondo il modello della Centrale Unica di Risposta, sottoscritto in data 22 gennaio 2020;
- la convenzione tra l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza e l'Azienda USL Toscana Centro per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del Programma applicativo "AREU NUE 112", sottoscritta in data 16 marzo 2020;

Tutto ciò visto e considerato le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 PREMESSE

1. Quanto sopra premesso, visto e considerato costituisce parte integrante e sostanziale al presente accordo.

ART. 2 OGGETTO

2.1 L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza e l'Azienda USL Toscana Centro con il presente atto convengono di collaborare per la realizzazione del percorso di formazione e formazione specifica del personale addetto al Servizio di Centrale Unica di Risposta NUE 1 1 2 della Regione Toscana.

2.2 Il percorso di formazione e formazione specifica del personale addetto al Servizio di Centrale Unica di Risposta NUE 1 1 2 è declinato specificatamente nel documento denominato "progetto avvio CUR NUE 112", agli atti dei competenti uffici.

ART. 3 APPROVVIGIONAMENTI

3.1 L'Azienda USL Toscana Centro si impegna a provvedere autonomamente e direttamente all'approvvigionamento dei materiali e risorse strumentali necessarie per l'attuazione del percorso di formazione e formazione specifica del personale addetto al Servizio di Centrale Unica di Risposta NUE 1 1 2 Toscana.

ART. 4 RESPONSABILITÀ

4.1 L'Azienda USL Toscana Centro manleva Regione Lombardia e AREU da qualsiasi responsabilità per eventuali danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la stessa Azienda o terzi dovessero subire durante l'attuazione del percorso di formazione e formazione specifica del personale addetto al Servizio di Centrale Unica di Risposta NUE 1 1 2 per quanto oggetto della presente convenzione.

4.2 L'Azienda USL Toscana Centro si obbliga a manlevare e tenere indenne Regione Lombardia e AREU anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria o stragiudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli eventuali oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

4.3 Tutti i reclami, le recriminazioni e le richieste di terzi riconducibili alle attività di specifica competenza dell'Azienda USL Toscana Centro saranno da questa prese in carico e gestite, ferma la disponibilità di AREU a fornire tutta la collaborazione e il supporto professionale per la fase d'istruttoria della pratica.

4.4. Le responsabilità correlate a errori dei singoli operatori, in formazione riconducibili a comportamenti che si discostino dalle apposite disposizioni e/o dalle regole generali del bene e del corretto operare, rimarranno in capo all'Azienda USL Toscana Centro titolare dei rapporti giuridici con i singoli operatori.

4.5 Tutto quanto sopra fatte salve condizioni di accertato dolo o colpa grave per cui l'azienda Usl Toscana Centro può rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili.

ART. 5 RISORSE UMANE

5.1 AREU, per il tramite del proprio personale, collabora per l'attuazione del percorso di formazione e formazione specifica del personale addetto al Servizio di Centrale Unica di Risposta NUE 1 1 2, il quale svolge le attività previste attraverso l'istituto del distacco funzionale (svolgendo attività in orario di servizio e attività di formazione retribuita – in e fuori orario di servizio – secondo quanto previsto del CCNL comparto Sanità) presso l'Azienda USL Toscana ovvero altro ente strumentale della Regione Toscana coinvolto nell'attivazione del NUE 112.

5.2 L'azienda Usl Toscana Centro rimborsa il costo del personale di AREU con tutti i connessi oneri economici.

5.3 L'attività lavorativa del personale di AREU non può, in nessun caso, generare orario aggiuntivo in regime di lavoro straordinario e dovranno essere rispettate le prescrizioni normative in materia di turni e riposi.

ART. 6 CONDIZIONI ECONOMICHE

6.1 L'Azienda USL Toscana Centro si impegna a rimborsare ad AREU tutte le spese, dirette e indirette, dalla stessa sostenute connesse alla realizzazione del percorso di formazione e formazione specifica del personale addetto al Servizio di Centrale Unica di Risposta NUE 1 1 2, stimate alla data di sottoscrizione della presente in Euro 22.253,18 + IVA se dovuta, così come descritto nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

6.2 L'Azienda USL Toscana Centro provvede a rimborsare ad AREU, a fronte della presentazione da parte di AREU della documentazione giustificativa di spesa sostenuta (note spese – vitto e viaggi – fatture di acquisto e documentazione relativa agli oneri del personale impiegato valorizzato secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro area Sanità e il Contratto Integrativo Aziendale).

6.3 Su specifica richiesta di AREU, l'Azienda USL Toscana Centro cura gli aspetti connessi

all'individuazione e prenotazione di idonee strutture alberghiere cui alloggiare il personale di AREU durante i periodi di tempo necessari all'espletamento della propria attività in Regione Toscana provvedendo direttamente alla copertura economica dei connessi costi, evitando la successiva rendicontazione da parte di AREU per il rimborso.

6.4 L'Azienda USL Toscana Centro si impegna a versare ad AREU, con cadenza di norma semestrale, quanto indicato al capoverso precedente il rimborso dei costi sostenuti e comunque entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione contabile da parte di AREU.

6.5 Eventuali oneri aggiuntivi, rispetto a quanto già previsto dal presente articolo, e derivanti dall'approvazione di nuove disposizioni normative nazionali saranno immediatamente riconosciuti e rimborsati ad AREU a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di riferimento.

ART. 7 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

7.1 Le parti promuovono azioni di cooperazione e coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale.

7.2. In particolare ASL TC ed AREU devono nell'ambito delle proprie competenze, attuare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza

7.3 I locali destinati alle attività formative, sia in disponibilità di AREU che dell'ASL Toscana Centro devono rispettare la normativa prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 8 DURATA E RISOLUZIONE

8.1 Il presente atto ha durata biennale dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo.

8.2 Entro 30 giorni dalla scadenza, le Parti dispongono sin da ora che la presente convenzione può essere esplicitamente rinnovata senza modifiche al testo, per un periodo di pari durata, tramite scambio di idonea e formale corrispondenza sottoscritta da entrambe le parti.

8.3. Entrambe le Parti possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC pubblicato sulla homepage dei rispettivi portali web ufficiali.

8.4 Nel caso di esercizio del diritto di recesso anticipato da parte dell'Azienda USL Toscana Centro, la stessa si impegna a tenere indenne AREU da tutti gli oneri economici già sostenuti e che dovranno essere sostenuti sino all'effettiva interruzione del servizio.

ART. 9 REVISIONE DEL CONTRATTO

9.1 Trattandosi, la presente convenzione, di accordo di durata, le Parti prevedono una revisione della stessa con cadenza, di norma, biennale o diversa nel caso in cui si rendesse necessario.

ART. 10 RAPPORTI

10.1 Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con la presente convenzione intercorrono esclusivamente tra le Parti contraenti, o tra quelle da loro appositamente individuate.

ART. 11 CONTROVERSIE

11.1 In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 12 RISERVATEZZA

12.1. Le parti si impegnano, in qualità di Titolari del trattamento, al rispetto delle norme contenute nel presente Accordo nonché agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale ed europea in materia di protezione del dato – regolamento europeo 2016/679 (GDPR) e D.Lgs 196/03 e smi, agevolando l'esercizio dei diritti degli interessati e collaborando con le autorità.

12.2 Al Titolare del trattamento spetta l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire e a dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al quadro regolatorio in materia di protezione del dato.

12.3 Il Titolare designa il Responsabile della Protezione dei dati, se dovuto, nonché i soggetti delegati all'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali. Il Titolare effettua apposite verifiche sull'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compresi i profili relativi alla sicurezza informatica.

12.4 I Titolari si impegnano a trattare i dati, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata, esclusivamente per le finalità formative disciplinate nell'ambito del presente accordo. Per fini statistici, i dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

12.5 I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità come declinate nel presente accordo. A tal fine, deve essere verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità del trattamento. I dati che risultano essere eccedenti o non pertinenti non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto del documento che li contiene.

12.6 Le parti si impegnano, altresì, a non trasferire dati personali verso Paesi extra UE od organizzazioni internazionali, a meno che non sia necessario ed in qual caso assicurano che il trasferimento avvenga nel rispetto di quanto stabilito dal capo V del GDPR.

12.7 Il Titolare garantisce agli interessati l'esercizio di tutti i diritti riconosciuti dalle legge quali il diritto di informazione, accesso, revocare il consenso, il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o l'aggiornamento degli stessi, il diritto di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali.

12.8 In caso di violazione degli obblighi di protezione dei dati discendenti dal presente accordo o dal quadro regolatorio in materia di protezione del dato, ciascuna parte si

obbliga a risarcire, nella misura in cui è ritenuta responsabile, i danni eventualmente arrecati.

12.9 Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

ART. 13 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

13. 1 Le parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art . 14 BOLLO E REGISTRAZIONE

14. 1 Le spese di bollo, dovute ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A del D.P.R. n. 642/72, sono a carico dell'Azienda USL Toscana Centro.

L'imposta di bollo sarà assolta in maniera virtuale ai sensi di quanto previsto dall'art 6 del D.M. 17/06/2014:

Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso a cura e spese di chi abbia interesse ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/1986.

Art. 15 NORMA FINALE

15.1 Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2015 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio dei documenti in formato digitale attraverso la casella PEC ai seguenti indirizzi

ASL Toscana Centro: formazione.uslcentro@postacert.toscana.it

Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo@pec.areu.lombardia.it

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano

data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Per AREU, il Direttore Generale Dott. Alberto Zoli

Firenze

data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Per l'Azienda USL Toscana Centro, il Direttore Generale Dott. Paolo Morello Marchese

Allegato "A"

Prospetto oneri economici.



PREVENTIVO PER CORSO DI FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO REGIONE TOSCANA



TIPOLOGIA ATTIVITÀ			NUMERO GIORNATE	N. ORE PER GIORNATA	N. OPERATORI GIORNATA	TOTALE MINUTI	VALORE MINUTO DOCENZA € 5,16/ORA	SUBTOTALE	RIMBORSO VITTO max € 44,22/DIE	TOTALE
Formazione al ruolo OT	Sessione Teorica	Giornata introduttiva al corso	1	06:00	1	360	0,09 €	30,96 €	44,22 €	75,18 €
		Formazione	3	07:12	1	1.296	0,09 €	111,46 €	132,66 €	244,12 €
	Sessione Pratica	Fase di addestramento	12	06:00	8	4.320	0,09 €	2.972,16 €	4.245,12 €	7.217,28 €
	Sessione Esame	Prova Teorica	1	01:00	1	60	0,09 €	5,16 €	44,22 €	49,38 €
		Prova Pratica	3	07:12	3	1.296	0,09 €	334,37 €	397,98 €	732,35 €
Affiancamento on the job	Avvio CUR	Affiancamento post apertura CUR	30	07:12	4	12.960	0,09 €	4.458,24 €	5.306,40 €	9.764,64 €
Formazione al ruolo RT	Selezione	Prova Teorica	1	01:00	1	60	0,09 €	5,16 €	44,22 €	49,38 €
	Sessione Teorica	Formazione presso CUR Lombardia	3	07:12	1	1.296	0,09 €	111,46 €	- €	111,46 €
	Sessione Esame	Test teorico	1	01:00	1	60	0,09 €	5,16 €	- €	5,16 €
	Sessione pratica	Formazione presso CUR Lombardia	3	07:12	1	1.296	0,09 €	111,46 €	- €	111,46 €
	Sessione Esame	Prova pratica	1	07:12	2	432	0,09 €	74,30 €	- €	74,30 €
Formazione Amministratore di Sistema CUR	Sessione teorica	Formazione presso CUR Lombardia	3	07:12	1	1.296	0,09 €	111,46 €	- €	111,46 €
	Sessione Pratica	Formazione presso CUR Lombardia	2	07:12	1	864	0,09 €	74,30 €	- €	74,30 €
Formazione Coordinatore CUR	Sessione teorica	Formazione presso CUR Lombardia	5	07:12	1	2.160	0,09 €	185,76 €	- €	185,76 €
	Sessione Pratica	Formazione presso CUR Lombardia	2	07:12	1	864	0,09 €	74,30 €	- €	74,30 €
Formazione formatori	Sessione teorica	Formazione	3	07:12	1	1.296	2,50 €	3.240,00 €	132,66 €	3.372,66 €
TOTALE (escluso IRAP e oneri aziendali)								11.905,70 €	10.347,48 €	22.253,18 €

NOTE

Per la prova pratica e gli esami il rapporto discenti / docenti è stimato in ottimale 6/1
Costo docenza / affiancamento <u>in orario</u> di servizio € 7,01 Costo docenza / affiancamento <u>fuori orario</u> di servizio € 35,11 I predetti costi orari sono comprensivi di oneri e Irapp
L'intero impegno orario di docenza e affiancamento reso dal personale di AREU oltre le 7:12/ore die fino ad un massimo di 12:00/ore die, viene considerato docenza fuori orario di servizio (€ 35,11/ora). Il presente preventivo subirà variazioni in aumento nel caso in cui il personale di AREU venisse impegnato per più di 7:12/ore die. Per nessuna ragione il personale di AREU potrà maturare ore di lavoro straordinario
Le ore di viaggio effettuate dal personale di AREU per raggiungere le sedi dei corsi saranno computate nell'orario giornaliero (7:12/ore die) dovuto dal personale stesso
Sono escluse tutte le spese di viaggio e pernottamento
Le spese di viaggio del personale di AREU verranno anticipate da AREU stessa ed esposte successivamente a rimborso
Nel caso in cui sarà necessario far pernottare il personale di AREU, l'Amministrazione utilizzatrice provvederà sia alla gestione delle necessarie prenotazioni sia al pagamento diretto delle strutture alberghiere ospitanti
Rimborsi massimi per pranzo e cena sono riconosciuti al personale ai sensi del vigente regolamento AREU



PROPOSTA DI DELIBERA N. 334/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA NUE 112 IN REGIONE TOSCANA

Attestazione

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all'oggetto.
La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all'oggetto.

Milano, 28/07/2020

Il/La proponente del provvedimento

ALBONICO ANDREA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)